

CAPITOLATO TECNICO POLIZZA GLOBALE FABBRICATI
--

La presente polizza è stipulata tra

 azienda regionale per l'edilizia abitativa
Via Cesare Battisti, 6
09123 Cagliari (CA)
C.F. 00071310908

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

DURATA DEL CONTRATTO TRIENNALE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza, ovvero AREA.
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Società:	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	La AON S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, in A.T.I. con GBA S.r.l., riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici.
Dipendenti	Le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea, compresi i parasubordinati e gli apprendisti. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dal Contraente con specifico mandato o mediante convenzione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto:	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Danni diretti:	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali:	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Ubicazioni:	Qualsiasi luogo ove si svolga un'attività del Contraente o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni del Contraente
Fabbricato:	l'intera costruzione edile completa o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, reti fognarie e di canalizzazione in genere, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, autorimesse, boxes, tettoie, passaggi e simili, opere di pavimentazione all'aperto, cortili, viali interni, strade private e simili, parcheggi, muri di cinta, recinzioni, alberi, parchi, giardini purché realizzati nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, nonché tendostrutture e simili, miglorie, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni

	architettoniche anche con particolare valore artistico. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.
Contenuto:	intendendosi per tale qualunque bene mobile compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia nei locali e/o all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati assicurati. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati ed impianti di segnalazione in genere; merci, medicinali, derrate alimentari, scorte e materiali di consumo, vasellame, suppellettili, posaterie, biancheria, utensili, registri, stampati, archivi, cancelleria e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nella definizione "Fabbricati". Sono pure compresi i mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Implosione:	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio:	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fenomeno Elettrico:	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forze motrici, riscaldamento ed illuminazione

Art. 2 – Attività e caratteristiche del rischio

L'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) istituita con la Legge regionale n. 12 del 2006, è un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile. Ha un proprio statuto ed è sottoposta a vigilanza della Regione. Costituisce lo strumento attraverso cui la Regione risponde alla domanda abitativa di soggetti in condizioni economiche e sociali disagiate.

L'Area è articolata per distretti territoriali periferici, corrispondenti a ciascuna delle circoscrizioni provinciali ovvero a più circoscrizioni provinciali in relazione all'entità del patrimonio gestito.

L'Area svolge le seguenti attività:

- attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
- promozione di interventi di manutenzione e di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici dei comuni da destinare a finalità di edilizia residenziale pubblica;

- c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di recupero e di acquisto e recupero;
- d) gestione e alienazione del patrimonio di proprietà sulla base della normativa di riferimento e delle direttive della Giunta regionale;
- e) gestione del patrimonio abitativo appartenente allo Stato e agli enti locali e ad essa affidato mediante convenzioni;
- f) attuazione, per conto proprio oppure di altri enti e soggetti pubblici, di interventi edilizi e urbanistici, anche complessi, compresi i piani di riqualificazione urbana e gli interventi di contenuto innovativo con riferimento alle tecniche costruttive;
- g) erogazione, ad enti e soggetti pubblici, di servizi di progettazione, studio, analisi, assistenza tecnica e amministrativa, nel campo dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici;
- h) promozione o partecipazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, a società di scopo per l'esercizio dei compiti istituzionali, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa vigente per la scelta dei soci privati anche di minoranza;
- i) svolgimento di ogni altra attività, non ricompresa nelle precedenti lettere, già attribuita alla competenza degli IACP.

E' assicurato con la presente polizza l'intero patrimonio immobiliare del Contraente ovunque ubicato nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, alla data di decorrenza della presente polizza, vale a dire fabbricati e immobili o porzione di essi:

- a) di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità del Contraente;
- b) amministrati e/o gestiti dal Contraente anche in presenza di quote millesimali detenute a qualsiasi titolo da terzi.

Limitatamente ad appartamenti e/o porzioni di immobili di proprietà o in locazione, comodato, uso, gestione o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, ma la cui amministrazione e/o gestione venga esercitata da terzi e quindi la Contraente non sia competente per le coperture assicurative, la presente polizza opera:

- c) come "Globale Abitazione" con esclusione di qualsiasi danno verificatosi alle parti comuni;
- d) a secondo rischio (per differenza di condizioni e/o di limiti) rispetto alla polizza eventualmente sottoscritta dall'amministratore in carica;
- e) a primo rischio in caso di inoperatività della polizza sottoscritta dall'amministratore in carica.

E' altresì assicurato il contenuto - ovunque dislocato - di proprietà, in locazione, comodato, uso o comunque nella disponibilità o per il quale l'Assicurato abbia un interesse ad assicurarlo, anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi:

- f) nell'ambito degli immobili di cui al punto a) che precede, anche nel sottotetto di edifici e tettoie, o all'aperto se per naturale destinazione;
- g) presso terzi e/o dipendenti

Per i beni che venissero ad entrare nella proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà automaticamente dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna se anteriore alla precedente, senza obbligo per il Contraente di darne avviso anticipato alla Società, purché il valore degli stessi non superi l'importo di € 20.000.000,00.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quello della consegna, se posteriore alla precedente; varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in uso a qualsiasi titolo.

Si precisa inoltre che la presente polizza non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegna i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Il Contraente è pertanto esonerato dalla dichiarazione delle ubicazioni assicurate e del valore dei relativi beni immobili assicurati, di eventuali vicinanze pericolose, nonché della successiva comunicazione di qualsiasi variazione, salvo quanto previsto al successivo art. 5 della Sezione 2, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE (valide per le Sezioni 3 e 4 Incendio – RCT)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

In deroga agli art. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Si prende atto che nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, a macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C..

L'Assicurato è altresì esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

In caso di sinistro l'Assicurato, se ne è a conoscenza, ha l'obbligo di dare avviso agli assicuratori dell'esistenza di altre polizze per il medesimo rischio ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente stipulato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al precedente capoverso si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola).

Art. 4 – Durata e proroga dell'assicurazione

Il presente contratto ha una durata di anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Contratto d'Appalto stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva del servizio e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio della polizza viene corrisposto in rate annuali.

Si conviene che il Contraente e la Società, ad ogni scadenza annuale, hanno comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 120 giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in misura pari ai 6/12 del premio annuo lordo. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Art. 5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio imponibile per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli lo stesso termine di 60 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Resta convenuto che in caso di acquisizione di enti il cui valore superi l'importo di Euro 20.000.000,00 il Contraente deve darne comunicazione alla Società; la relativa copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, per mezzo di lettera raccomandata, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni.

In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.

Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza e agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del Foro ove ha sede la Contraente.

Art. 11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) numero del sinistro della Società;
- b) nominativo controparte
- c) Distretto/identificazione fabbricato;
- d) data di accadimento;
- e) sezione interessata;
- f) descrizione del danno;
- g) stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- h) importo liquidato e/o riservato;
- i) data della liquidazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere entro 30 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche successivamente alla scadenza contrattuale della polizza.

Art. 16 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 17 - Clausola Broker

Alla AON S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente, in A.T.I. con GBA S.r.l., è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra parte.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società l'aliquota del 6% (sei per cento) sui premi imponibili della presente polizza.

Art. 18 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI**Art. 1 – Incendio e rischi accessori**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:

- a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione;
- b) Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- c) Implosione;
- d) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
- e) Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.
- f) Fumo, gas o vapori - ovvero i danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas o vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi o in conseguenza di eventi per i quali è prestata la presente assicurazione;
- g) Autocombustione;
- h) Rovina di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

La Società indennizza altresì:

- i) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di estinzione, riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse;
- j) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.

Art. 2 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza della somma indicata nell'apposita scheda della Sezione 7, indennizza a seguito di ogni danno previsto dalla presente polizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi e di bonifica dei residui contaminati o inquinanti;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare gli enti mobili (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Si intendono inoltre risarcibili, fino alla concorrenza di €. 100.000,00 per sinistro, le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di terreni, acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o per motivi di igiene e sicurezza.

Art. 3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art. 6 Sezione 6 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze)

per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 4 – Onorari dei periti

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 6, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 5 – Ricorso terzi e locatari

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 7, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 6 – Eventi socio-politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio;
- 2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 7 – Atti di terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La Società non risponde dei danni causati da contaminazioni di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 8 – Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.

La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, a lastre in cemento-amianto, a vetrate e lucernari in genere dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto non per naturale destinazione;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 9 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La società non risponde dei danni:

a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sulle cose assicurate;

c) a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione)

d) causati da maremoti e maree;

- e) cagionati da cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
- f) provocati da colaggio rotture degli impianti automatici di estinzione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 10 – Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
- b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza.

La Società non risponde dei danni causati:

- da valanga e slavine;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle vigenti norme al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia);
- ai capannoni pressostatici;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 11 – Acqua piovana

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni dovuti a umidità o stitilicidio.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 12 – Dispersione di liquidi

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a seguito di guasto o rottura accidentale di condutture e serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto, dei danni a cose poste a meno di 12 cm. dal suolo nonché dalla perdita del liquido.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 13 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 14 – Rottura di vetri e cristalli

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti - qualunque ne sia la causa - di rottura di vetri, cristalli, collocati ed installati all'interno o all'esterno dei fabbricati, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati. Sono altresì indennizzabili le spese di rimozione, trasporto ed installazione.

Sono esclusi i danni di rigature, segnature, screpolature e scheggiature.

La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 15 – Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Sono esclusi dall'assicurazione:

- lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
- i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature.

La presente garanzia è prestata, senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 16 – Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.

Art. 17 – Perdita delle pigioni

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato/Contraente, fino ad un anno della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa. In ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare l'importo pari ad 1/15 del valore a nuovo del fabbricato o della porzione colpita dal sinistro.

Art. 18 - Cedimento e franamento del terreno

La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, caduta massi, che si verifichino accidentalmente ed imprevedibilmente. L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 19 – Oneri di urbanizzazione - Ordinanze di autorità

Nella somma assicurata sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Art. 20 – Maggiori costi

In caso di danno ai fabbricati per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese, documentate, aggiuntive e/o straordinarie sostenute per la prosecuzione dell'attività, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) affitto di locali e strumentazione;
- b) installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- c) noleggio attrezzature;
- d) vigilanza;
- e) trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 21 – Ricostruzione archivi

La Società risponde del costo materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi.

L'assicurazione è prestata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

Art. 22 - Furto di fissi ed infissi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti a seguito di furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune, nonché guasti arrecati agli stessi dai ladri.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 7.

SEZIONE 4 – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione dei fabbricati assicurati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, delle aree verdi annesse ai fabbricati medesimi, di aree verdi e terreni in genere purché recintati in base alle attuali disposizioni di legge, con esclusione però dei danni derivanti dalla potatura e/o abbattimento delle piante ivi presenti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

Art. 2 – Massimali di garanzia.

Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sottolimiti previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino a concorrenza di € 5.000.000,00 per sinistro.

Resta convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale sopra indicato.

Art. 3 – Estensioni varie di garanzia.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) danni prodotti da allagamenti, infiltrazioni, rigurgito di fogna, spargimento di liquidi o liquami, occlusioni di tubazioni, condutture, apparecchi igienici, causati da neve o ghiaccio non rimossi a tempo dai tetti;
- b) danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parco giochi e simili, strade interne ed esterne;
- c) danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell'azienda telefonica e di quelle erogatrici di servizi in genere (acqua, gas, energia elettrica ecc.) che si trovino nei fabbricati assicurati, escluse le cabine di trasformazione dell'azienda elettrica ed ogni impianto che non sia di uso esclusivo dei fabbricati stessi;
- d) la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato - sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7;
- e) danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; tale garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 7;
- f) derivanti all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi inerenti il funzionamento dei fabbricati garantiti nonché i lavori di ordinaria manutenzione degli stessi.

Art. 4 – Responsabilità dei conduttori, condomini e/o locatari.

L'assicurazione è estesa alla responsabilità imputabile ai conduttori dei singoli appartamenti, condomini e/o locatari, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere, purché con loro convivente.

Tale estensione di garanzia è limitata al solo rischio derivante dalla conduzione dell'appartamento e, quindi, inerente l'uso del fabbricato, delle relative parti comuni, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici.

I conduttori dei singoli appartamenti, anche se locatari, sono considerati terzi fra di loro, così come è considerato terzo rispetto ad ognuno di loro l'amministratore dell'immobile garantito. Tale estensione viene prestata con un massimale pari a € 300.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 5 – Qualifica di terzi.

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche, con la sola esclusione:

- dei dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro;
- dei componenti del Consiglio di Amministrazione e delle persone che si trovano con essi nei rapporti di: coniuge, ascendenti, discendenti ed ogni altro parente od affine convivente.

SEZIONE 5 – ESCLUSIONI**Art. 1 – Eventi esclusi**

Relativamente alla Sezione 3 - Incendio sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, la colpa grave dei predetti invece non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) causati da furto o smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle condizioni della presente polizza.

Relativamente alla Sezione 4 – Assicurazione RCT, sono esclusi i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dalla precedente Sezione 4 - art. 3 lettera c);
- b) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) derivanti dall'esercizio nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- e) da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- f) derivanti da:
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- g) disciplinati dalla Legge n. 990 del 24.12.1969 e dalle normative successive derivanti (RC Autoveicoli e Natanti).

SEZIONE 6 - GESTIONE DEI SINISTRI**Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 30 giorni da quando l'Ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta da una delle parti :
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 4 della Sezione 3 della presente polizza.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non

fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 5 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per la rete fognaria, l'acquedotto e la rete di illuminazione pubblica oltre che il costo di ricostruzione a nuovo, s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
- c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziati e condotti a termine entro 24 mesi.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art. 1908 C.C..
- f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
- g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate le informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha

assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque f) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati in stato di attività o di inattività temporanea.

Art. 7 – Deroga alla regola proporzionale

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile se i valori assicurati, maggiorati del 20%, non siano inferiori al valore risultante al momento del sinistro.

Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 60 gg. dal ricevimento di tali documenti e provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art. 9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art. 11 - Chiusura istruttoria – pagamento indennizzo

Si conviene che la Società, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento dell'indennizzo liquidato a termine di polizza anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presente fidejussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

Art. 12 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 13 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 ed entro il limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 7.

La Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore.

Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Parimenti, detti acconti saranno versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

Art. 14 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali.

Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi di cui alla Sezione 4 della presente polizza, La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 15 – Gestione sinistri e recupero franchigie

A precisazione di quanto previsto al precedente art.14, la Società, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Terzi, è tenuta al pagamento a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.

Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentata. Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società. Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.

**SEZIONE 7 - SOMME ASSICURATE, MASSIMALI, CALCOLO DEL PREMIO, LIMITI DI
INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

Art. 1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Sezione 3 – Incendio e rischi complementari				
Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate/Massimali	Tasso annuo lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€. 2.011.954.000,00	_____‰	€ _____
2	Contenuto	€. 5.250.000,00	_____‰	€ _____
Sezione 4 - Responsabilità Civile verso Terzi				
3	Massimale per sinistro	€. 5.000.000,00	_____‰	€ _____
4	Valore di terreni/aree verdi non edificate	€. 10.750.000,00	_____‰	€ _____
Totale premio annuo lordo				€ _____

Art. 2 – Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	Franchigia e/o scoperto per sinistro
	€ 50.000.000,00 per sinistro/anno	
Spese di demolizione e sgombero	€ 2.000.000,00 per sinistro/anno	/
Onorari di architetti e consulenti	€ 100.000,00 per sinistro/anno	/
Spese peritali	€ 50.000,00 per sinistro/anno	/
Ricorso Terzi	€ 5.000.000,00 per sinistro/anno	/
Eventi socio-politici	80% del valore del singolo fabbricato	€ 1.000,00
Atti di Terrorismo	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno	Scoperto 10% del danno, col minimo € 5.000,00 e massimo € 50.000,00
Eventi atmosferici	60% del valore del singolo fabbricato	€ 1.000,00
Grandine su fragili	€ 100.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 10.000.000,00 per sinistro/anno	€ 5.000,00
Neve, ghiaccio, gelo	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Acqua piovana	€ 200.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Dispersione liquidi	€ 150.000,00 per sinistro/anno	€ 1.000,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00
Rottura vetri e cristalli	€ 50.000,00 per sinistro/anno	€. 250,00
Fenomeno elettrico	€ 150.000,00 per sinistro	€ 500,00
Cedimento, franamento terreno	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno	€ 2.000,00
Anticipo indennizzi	€ 3.000.000,00 per sinistro/anno	/
Maggiori costi	€ 200.000,00 per sinistro/anno	/
Ricostruzione archivi	€ 50.000,00 per sinistro/anno	/
Furto di fissi ed infissi	€. 30.000,00 per sinistro/anno	€. 250,00
RCT – Danni da furto	€ 1.500,00 per sinistro e € 50.000,00 per anno	Scoperto 10% del danno, col minimo € 500,00
RCT – Conduttori, condomini e locatari	€ 200.000,00 per sinistro/anno	/

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili.

Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE**LA SOCIETA'**
